



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 52** **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 50/AA al n. 53/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 50/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 969 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Domenico D'ANGHEO avente ad oggetto la seguente condotta:

Domenico D'ANGHEO, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di O.A. appartenente alla Sezione AIA di Milano, in violazione dell'art. 42 commi 1, 2 e 3 lett. a), c) ed e) del vigente Regolamento AIA in relazione con gli artt. 4, 5, 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA, per aver, all'esito della definizione del procedimento disciplinare n. 524 pf 23-24 ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva con la sanzione di mesi 2 di sospensione, pubblicato con C.U. n. 417/AA del 04.04.2024, gettato discredito sul buon nome, sull'immagine e sulla reputazione del Presidente della Sezione AIA di Milano A.E. Jacopo CECCARELLI, nonché, di altri associati AIA (specificatamente gli associati A.E. Pietro LATTANZI, O.A. Francesco AUFIERI, A.E. Mattia OLLA, A.E. Davide DE GIOVANNI, A.E. Lorenzo DI GIOVINE e A.E. CAFIERO Matteo Stefano), mediante l'invio alla Procura Federale di due "segnalazioni" del 19.06.2024 e del 06.03.2025; nonché per aver insistito nel richiedere alla Procura Federale, mediante "continue sollecitazioni", di voler assumere l'iniziativa disciplinare a fronte di quanto da egli esposto con le due sopra indicate "segnalazioni" anche dopo essere stato formalmente notiziato dall'Ufficio, ex art. 122, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1021 pf 23-24, dell'assunta decisione di disporre l'archiviazione stante la manifesta infondatezza del loro contenuto e degli asseriti illeciti disciplinari rappresentati, in tal modo finendo per continuare a gettare discredito sull'immagine, sul buon nome e sulla reputazione propria dei sopra nominati associati AIA (e di riflesso dell'istituzione arbitrale tutta), nell'additare infondatamente costoro quali soggetti meritevoli di essere sanzionati disciplinarmente per condotte asseritamente illecite e rilevatesi, di contro, all'esito delle indagini svolte dalla Procura Federale del tutto prive di alcuna rilevanza disciplinare. Con l'aggravante di cui all'art. 64, comma 1, lett. c), del vigente Regolamento AIA in ragione dell'esistenza di precedente sanzione disciplinare a carico del sig. D'ANGHEO Domenico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Domenico D'ANGHEO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Domenico D'ANGHEO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 51/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 890 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Tiziano SCARPA, Kafi YASSIN, Teresino VIANELLO e della società U.S. PELLESTRINA A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Tiziano SCARPA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S. Pellestrina A.S.D, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società U.S. Pellestrina A.S.D. in occasione dell'incontro San Benedetto - US Pellestrina del 9.2.2025, valevole per il campionato di Terza Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Kafi Yassin attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

Kafi YASSIN, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S. Pellestrina A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società U.S. Pellestrina A.S.D., alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria: Bojon - US Pellestrina del 22.9.2024, Vigonovo Tombelle 07 - US Pellestrina del 6.10.2024, US Pellestrina - Drago Cappelletta del 26.10.2024 e San Benedetto - US Pellestrina del 9.2.2025, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Teresino VIANELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pellestrina A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pellestrina A.S.D., omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Kafi Yassin nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società U.S. Pellestrina A.S.D ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria: Bojon-US Pellestrina del 22.9.2024, Vigonovo Tombelle 07 - US Pellestrina del 6.10.2024, US Pellestrina - Drago Cappelletta del 26.10.2024 e San Benedetto - US Pellestrina del 9.2.2025; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

U.S. PELLESTRINA A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Teresino

Vianello, Tiziano Scarpa ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Kafi Yassin ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Tiziano SCARPA,
  - Sig. Kafi YASSIN,
  - Sig. Teresino VIANELLO,
  - Società U.S. PELLESTRINA A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Teresino VIANELLO;
  
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Tiziano SCARPA,
  - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Kafi YASSIN,
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Teresino VIANELLO,
  - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di Terza Categoria della SS 2025-2026 per la società U.S. PELLESTRINA A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 52/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 560 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Moreno LEONE, Bernardo PARISI, Maurizio CARLETTI, Micheal RICCI e delle società U.S.D. DON BOSCO SPEZIA CALCIO e S.S.D. CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SANT'EUSEBIO avente ad oggetto la seguente condotta:

Moreno LEONE, allenatore UEFA C – matr. 184237 - tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la Società S.S.D. Centro Pol. Sant'Eusebio, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara DON BOSCO SPEZIA CALCIO - CENTRO POL. SANT'EUSEBIO disputatasi in data 10 novembre 2024 presso l'impianto Franco Cimma, Loc. Paliari, La Spezia e valevole per il Campionato U17 REGIONALI C11 MASCHILE, Girone B, C.R. LIGURIA, reagito colpendo con un pugno al viso un sostenitore della squadra avversaria che lo aveva precedentemente aggredito;

Bernardo PARISI, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente per la società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità che debbono essere osservati e rispettati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva per avere lo stesso, in sede di audizione 29 gennaio 2025 innanzi al collaboratore della Procura Federale, negato di aver riferito al termine della partita all'arbitro della gara DON BOSCO SPEZIA CALCIO - CENTRO POL. SANT'EUSEBIO del 10 novembre 2024 che un sostenitore del DON BOSCO SPEZIA CALCIO era stato colpito dall'allenatore Leone Moreno, contrariamente a quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto che così testualmente recita: "Al termine della gara, alle 13.10 i dirigenti della squadra ospitante mi segnalavano che in seguito ad un diverbio avvenuto mentre facevo la doccia, l'allenatore della squadra ospitata (Leone Moreno) aveva colpito un tifoso della squadra ospitante rompendogli una bottiglia di birra in vetro sul volto. Durante le medicazioni al di fuori degli spogliatoi ho potuto constatare la condizione del volto del tifoso, la cui parte sinistra si presentava abbondantemente sanguinante", circostanza confermata dall'arbitro il quale in sede di audizione ha ribadito che i dirigenti del Don Bosco Spezia Calcio che avevano fatto la segnalazione dell'aggressione erano il dirigente accompagnatore responsabile (PARISI Bernardo) e il dirigente addetto all'arbitro "assistente di linea" (CARLETTI Maurizio) che chiedevano di segnare tutto sul referto arbitrale "perché l'allenatore avversario doveva essere giustamente sanzionato";

Maurizio CARLETTI, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente per la società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità che debbono essere osservati e rispettati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva per avere lo stesso, in sede di audizione 29 gennaio 2025 innanzi al collaboratore della Procura Federale, negato di aver riferito al termine della partita all'arbitro della gara DON BOSCO SPEZIA CALCIO - CENTRO POL. SANT'EUSEBIO del 10 novembre 2024 che un sostenitore del DON BOSCO SPEZIA CALCIO

era stato colpito dall'allenatore Leone Moreno, contrariamente a quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto che così testualmente recita: "Al termine della gara, alle 13.10 i dirigenti della squadra ospitante mi segnalavano che in seguito ad un diverbio avvenuto mentre facevo la doccia, l'allenatore della squadra ospitata (Leone Moreno) aveva colpito un tifoso della squadra ospitante rompendogli una bottiglia di birra in vetro sul volto. Durante le medicazioni al di fuori degli spogliatoi ho potuto constatare la condizione del volto del tifoso, la cui parte sinistra si presentava abbondantemente sanguinante", circostanza confermata dall'arbitro il quale in sede di audizione ha ribadito che i dirigenti del Don Bosco Spezia Calcio che avevano fatto la segnalazione dell'aggressione erano il dirigente accompagnatore responsabile (PARISI Bernardo) e il dirigente addetto all'arbitro "assistente di linea" (CARLETTI Maurizio) che chiedevano di segnare tutto sul referto arbitrale "perché l'allenatore avversario doveva essere giustamente sanzionato";

Micheal RICCI, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la società U.S.D. Don Bosco Spezia Calcio, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun valido motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante fosse stato ritualmente convocato per le date del 29 gennaio 2025 e del 6 febbraio 2025, così impedendo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

U.S.D. DON BOSCO SPEZIA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il sig. Moreno LEONE;

S.S.D. CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SANT'EUSEBIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti i sig.ri Michael RICCI, Bernardo PARISI e Maurizio CARLETTI ;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Moreno LEONE,
  - Sig. Bernardo PARISI,
  - Sig. Maurizio CARLETTI,
  - Sig. Micheal RICCI,
  - Società U.S.D. DON BOSCO SPEZIA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giancarlo FRANCESCHINI,
  - Società S.S.D. CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SANT'EUSEBIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Piero DE MARIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Moreno LEONE,
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bernardo PARISI,

- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Maurizio CARLETTI,
- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Micheal RICCI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S.D. DON BOSCO SPEZIA CALCIO,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S.D. CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SANTE'EUSEBIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 53/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 720 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Vittorio PRIVITERA, e della società ASD CALCIO CLUB SANTA VENERINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vittorio PRIVITERA, Allenatore UEFA B, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Calcio Club Santa Venerina, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché al principio di deontologia professionale dei tecnici, per avere tenuto, in occasione dell'incontro ASD Giovanile Rocca – A.S.D. Calcio Club Santa Venerina del 19 gennaio 2025, valevole per il campionato regionale Under 15, una condotta irrispettosa ed offensiva, a fine gara, nei confronti della Sig.ra Castrovinci Callecchia Siria Lorenza, tecnico UEFA B tesserata per la società ASD Giovanile Rocca, salvo porgere poco dopo le proprie scuse;

ASD CALCIO CLUB SANTA VENERINA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti di cui al precedente capo di incolpazione, ascritti al Sig. Privitera Vittorio, quale tecnico tesserato della medesima società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Vittorio PRIVITERA,
  - Società ASD CALCIO CLUB SANTA VENERINA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto Zappalà;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Vittorio PRIVITERA,
  - € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ASD CALCIO CLUB SANTA VENERINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina